FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 235/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 57 pf 26-27 adottato nei confronti dei Sig.ri Jacopo LEVRA LEVRON, Carlo PESCE e della società ACD LUCENTO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 Jacopo LEVRA LEVRON, allenatore Uefa B, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Ciriè Calcio 1946, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente dal mese di aprile 2026, in costanza di tesseramento come allenatore per la società A.S.D. Ciriè Calcio, intrattenuto dei contatti finalizzati a un possibile futuro tesseramento per la successiva stagione sportiva 2026-2027 con la società A.C.D. Lucento, recandosi più volte presso l'impianto sportivo della predetta compagine per assistere a gare e sedute preparatorie di allenamento;

 Carlo PESCE, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C.D. Lucento, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C.D. Lucento, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente dal mese di aprile 2026, intrattenuto dei contatti con il tecnico sig. Jacopo Levra Levron finalizzati a un possibile futuro tesseramento per la successiva stagione sportiva 2026-2027 con la medesima società A.C.D. Lucento, consentendo che lo stesso si recasse più volte presso l'impianto sportivo della predetta compagine per assistere a gare e sedute preparatorie di allenamento, nonostante il sig. Levron fosse all'epoca tesserato come allenatore per la società A.S.D. Ciriè Calcio;

 ACD LUCENTO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Carlo Pesce;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Jacopo LEVRA LEVRON,
 - Sig. Carlo PESCE,
 - Società ACD LUCENTO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Carlo Pesce;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Jacopo LEVRA LEVRON,
- 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Carlo PESCE,
- € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società ACD LUCENTO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò